REPERTORIO N.	
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALI	E
Provincia di Biella	
CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIO	NE
LOCALE PER IL PAESAGGIO	
L'anno duemila nel giorno del mese di	
presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale sono interver	nuti
i seguenti enti:	
1) Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, in seguito denomina	ata,
per semplicità espositiva, Unione Montana, codice fiscale n. 900652600	029
avente sede legale in Casapinta (BI) Via Bassetti n. 1 rappresentata	dal
Presidente pro tempore Sig. Passuello Gian Matteo domiciliato per la car	rica
presso questa residenza il quale agisce in nome e per conto dell'Ente d	che
rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione <mark>n</mark>	del
//20;	
2) Comune di, codice fisc	cale
avente sede legale in (BI)
via/fraz/piazza, rappresentato	dal
Sindaco pro-tempore Sig il quale agisce in nome e	per
conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consi	glio
comunale <mark>n del/;</mark>	
VISTI:	
il D.Lgs 267/2000 che prevede l'esercizio delle funzioni e servizi comur	nali
1	
	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALI Provincia di Biella CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIO L'anno duemila nel giorno del mese di presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale sono interver i seguenti enti: 1) Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, in seguito denomina per semplicità espositiva, Unione Montana, codice fiscale n. 900652600 avente sede legale in Casapinta (BI) Via Bassetti n. 1 rappresentata Presidente pro tempore Sig. Passuello Gian Matteo domiciliato per la cal presso questa residenza il quale agisce in nome e per conto dell'Ente rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n

	attraverso forme associate di Enti locali;	
1	le LL.RR. 11/2012 e 3/2014 che promuovono e definiscono l'associazionismo tra	
3	i Comuni al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del	
	territorio regionale, in particolare la L.R.3/2014 mediante l'Unione di Comuni.	
	RICHIAMATI:	
	• gli articoli 146 e 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali	
1 	e del paesaggio";	
-	il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli	
	interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura	
	autorizzatoria semplificata";	
	• gli articoli 3 e 4 della L.R. n. 32/2008 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al	
*	decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del	
	paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";	
	• la D.G.R. n. 34-10229 del 1º dicembre 2008 "Determinazioni in merito alla	
	verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-	
	scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche".	
-		
	CONSIDERATO CHE:	
	il processo di riforma dell'ordinamento locale, culminato nel T.U. 18 agosto 2000	
	n. 267, vede tra i principi basilari una forte spinta verso la gestione associata dei	
	servizi da parte dei piccoli Comuni;	
	• gli artt. 27 e 28 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 attribuiscono, tra l'altro, alle	
	Unioni di Comuni Montani la natura ed il ruolo di "UNIONI DI COMUNI" per	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	l'esercizio associato delle funzioni comunali;	
	2	

¥		
Y	 la gestione della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata 	
	consente, oltre che una razionalizzazione del servizio ed un'economia di scala	
	resa possibile dalla gestione unitaria, di superare le difficoltà, soprattutto dei	
-	piccoli Comuni, per la gestione di una commissione che deve essere composta	
	da almeno tre componenti;	
3		
	 la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio ne 	
	allarga la competenza oltre i confini del singolo Comune dando continuità e	
-	omogeneità di trattamento nella pratica applicazione dei casi in esame alla	
-	stessa;	
-		
	CONSIDERATO INOLTRE che l'Unione ed i Comuni interessati hanno approvato la	
	presente convenzione con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi	
	di legge:	∞:
	 Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale: deliberazione di C.U. n. 	
	del//20;	
	• Comune di: deliberazione di C.C. n del//20;	
	RAVVISATO:	
	che occorre tenere conto della circostanza che la neo costituita Unione dei	
	Comuni continua ad avvalersi del personale dei mezzi e della Comunità Montana	
	Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, per lo svolgimento delle attività in	
	questione; sono peraltro fatte salve diverse modalità operative, ove l'Unione, i	
	Comuni interessati raggiungano la relativa intesa, nei limiti normativi previsti per	
100 mg	le spese di personale e l'avvalimento del medesimo;	
	• che con le citate deliberazioni è stato approvato lo schema della presente	
	3	

8		
(*)		
	convenzione.	
	Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra gli enti	
	intervenuti, come sopra rappresentati	
	The state of the s	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E FINE	
	Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione, costituiscono in forma associata la	
-	Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.	
2	42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e all'art. 4 della L.R. n. 32/2008 ed a	
	tal fine individuano l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, d'ora in poi	
£	denominata Unione Montana, quale capofila per la nomina dei componenti della	
	Commissione e la gestione della stessa.	
	La commissione, come sopra costituita, rilascerà su richiesta, anche pareri preventivi	
	sugli interventi da svolgersi nel territorio dei Comuni aderenti alla presente	
	Convenzione.	
	Definisce altresì i rapporti tra i contraenti.	
	ART. 2 - COMPOSIZIONE	
	L'Unione Montana provvederà, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 1 dicembre 2008	
	n. 32 e della D.G.R. n. 34-10229 del 1 dicembre 2008, alla costituzione della	
	Commissione oggetto della presente convenzione che dovrà essere composta da	
	almeno n. 9 componenti in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa	
	vigente.	
	La Commissione Locale per il Paesaggio, come sopra costituita, durerà in carica per	
	4	

*		
	un periodo di anni cinque. Il mandato è rinnovabile per una sola volta o per non più	,
	di dieci anni consecutivi. La commissione locale per il paesaggio esercita anche dopo	
	la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite.	
	Art. 3 - NORME TECNICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	
	Per le norme tecniche inerenti il funzionamento della Commissione si rimanda al	
	regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione	
	Montana dei Comuni del Biellese Orientale.	*
	ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Alla direzione della gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio è	
	preposto un Responsabile con incarico conferito dal Presidente dell'Unione Montana.	
-	In caso di assenza o impedimento del Responsabile, il Presidente individua un	
	sostituto nell'ambito dei dipendenti.	
	ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO	
	La presente convenzione avrà durata dalla sottoscrizione fino al 31/12/2025. Per i	
	comuni già aderenti alle precedenti convenzioni repertorio n. 4 del 01 febbraio 2016,	
2	n. 7 del 12 maggio 2016 e n. 21 del 09 gennaio 2017, la presente è da intendersi	
	quale rinnovo delle stesse.	
	La presente convenzione potrà essere rinnovata, prima della scadenza, per accordo	
Security leaves	espresso di tutti i sottoscrittori.	
	ART. 6 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	
	LOCALE PER IL PAESAGGIO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	
	BIELLESE ORIENTALE	
	La Commissione Locale per il Paesaggio esercita le funzioni secondo i principi stabiliti	
	nella presente convenzione e tramite le procedure, le modalità, i tempi ed i costi	
	individuati nel regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il	
	5	

8		
	Paesaggio dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. Il regolamento di	
	cui sopra e le successive modifiche vengono approvate dal Consiglio dell'Unione	
-	Montana.	
	ART. 7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	
	I Comuni interni all'Unione Montana non avranno costi di gestione a seguito della	
	sottoscrizione della presente convenzione.	
	La partecipazione finanziaria dei Comuni non aderenti all'Unione Montana sarà	
	determinata nel regolamento di funzionamento della Commissione Locale per il	
	Paesaggio dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale.	
	ART. 8 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI	
	L'adesione di nuovi Comuni alla presente convenzione può avvenire durante il	
	periodo di vigenza della stessa previa deliberazione consiliare dell'ente aderente,	
	approvata specificatamente dal Consiglio dell'Unione Montana e formalizzata con	
	idoneo atto aggiuntivo.	
	L'adesione deve essere accordata con la garanzia del mantenimento degli standards	
	di efficacia ed efficienza in essere nella struttura operativa al momento della richiesta	
	di adesione.	
	ART. 9 - CONFERENZA DEI SINDACI	
	Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e	
	di controllo della gestione associata è istituita la Conferenza dei Sindaci e del	
	Presidente dell'Unione Montana o loro delegati.	
	La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Unione Montana almeno una volta	
	all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei Comuni sottoscrittori.	
	Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta.	
		8

•		
	ART. 10 - RECESSO	
<u> </u>	Ciascuno degli enti sottoscrittori può esercitare, prima della naturale scadenza, il	
<u> </u>	diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare	
-	che preveda il ripiano di eventuali posizioni debitorie a carico e formale	2
	comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo PEC, da trasmettere almeno sei mesi	
	prima del termine dell'anno solare.	
	Il recesso è operativo a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello della	
	comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le	
	spese fino alla data di operatività del recesso.	
	Il recesso di uno o più Comuni non fa venire meno la gestione unitaria del servizio	
	per i restanti enti.	
-	ART. 11 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ	
	L'Unione Montana e i Comuni sono garanti e responsabili del servizio, sotto ogni	
	aspetto, nei confronti reciproci e dei terzi, ciascuno per i propri impegni, competenze,	
	oneri, obblighi espressamente attribuiti o desumibili dalla presente convenzione.	
	ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	
	L'Unione Montana è titolare del trattamento dei dati personali operati nell'esercizio	
	delle attività oggetto della presente convenzione.	
-	ART. 13 - CONTROVERSIE	
	La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti anche in caso	
	di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere	
1	ricercata prioritariamente in via bonaria o tramite l'organo giurisdizionale	
	competente, qualora non si addivenisse alla loro risoluzione.	
	ART. 14 - PUBBLICITÀ DELLA CONVENZIONE	
	Alla presente Convenzione deve essere assicurata ampia pubblicità.	
	7	

 Copia della stessa Convenzione deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del	
 pubblico, anche per via telematica, affinchè chiunque ne possa prendere visione o	
 estrarre copia.	
 ART. 15 - RINVIO ALLE NORME GENERALI	
 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla	
 normativa vigente in materia ed alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.	
 ART. 16 - REGISTRAZIONE	
 Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26	
 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella	
 all. B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.	
ART. 17 - NORMA DI SALVAGUARDIA	
Qualsiasi disposizione regolamentare contrastante con la normativa di settore	
vigente, dovrà essere disapplicata in favore di quest'ultima.	
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE	
La presente Convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione da	
parte di tutti gli enti conferenti.	
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi art. 15 comma 2 bis legge n.	
241/1990.	
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale	
 Comune di	